

## Le norme speciali per Roma nel decreto “enti locali”

Prima di passare in rassegna le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, sono doverose due precisazioni:

- ✓ La semplificazione giornalistica e la polemica politica hanno *impropriamente identificato per settimane il dl 16/2014 come il “Salva-Roma”*, in realtà il provvedimento affronta una molteplicità di questioni in materia di finanza locale con ampie ricadute sui comuni (es. Napoli, Venezia) di tutto il territorio nazionale. E' in questo decreto, in particolare, che viene stabilita definitivamente la regolamentazione della Tasi, introdotta nella legge di stabilità, per consentire ai Comuni di introdurre sistemi di detrazioni ed esenzioni dal tributo.
- ✓ Inoltre, *le norme che interessano Roma capitale sono “ad impatto zero”* sui saldi di finanza pubblica perché si basano su risorse già pagate dai contribuenti romani attraverso l'addizionale Irpef. Dal 2008 quelle risorse affluiscono interamente alla Gestione commissariale, e la norma contenuta nel decreto consente di utilizzarne una tantum una parte per i bilanci ordinari 2013 e 2014 del Comune.

Il testo approvato supera i limiti di impostazione dei precedenti decreti non convertiti poiché, oltre al trasferimento finanziario di risorse dalla Gestione commissariale a Roma capitale, disciplina anche i contenuti e le modalità di approvazione di un piano di rientro triennale rigoroso che *consenta il risanamento duraturo dei conti dell'ente*.

Più in dettaglio, si prevede che *entro 120 giorni* dalla data di entrata in vigore del decreto, Roma capitale trasmetta ai Ministeri dell'interno e dell'economia, alle Camere e alla Corte dei conti:

a) *un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo* di bilancio di parte corrente negli anni precedenti con specifico riferimento alle società controllate e partecipate e l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale (comma 1).

b) *un piano triennale* per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio con una serie di indirizzi per specifiche azioni amministrative volte a (comma 2):

- ✓ applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vigenti vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati (lettera a));
- ✓ operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate del Comune, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme erogate a ciascuno di essi (lettera a-bis);
- ✓ avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria (lettera a-ter);
- ✓ operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani (lettera b));
- ✓ effettuare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché lo strumento del distacco (lettera c);

- ✓ adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione (lettera *d*);
- ✓ procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune (lettera *e*) come modificata dalla Camera);
- ✓ responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio (lettera *e-bis*).

Il piano di riequilibrio **sarà monitorato e verificato da un tavolo di raccordo istituzionale (comma 3) e approvato con D.P.C.M.**, su proposta del Ministro dell'interno, sentita l'amministrazione di Roma capitale, entro 60 giorni dalla sua trasmissione (comma 4).

Il tavolo, previsto dal decreto legislativo n. 61/2012 – ma mai finora convocato - e istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale costituirà il momento centrale del raccordo istituzionale tra vari livelli di governo per la gestione di tutte le norme speciali relative alla Capitale. Ad esso spetterà il compito di esprimere parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di riduzione del disavanzo e sui piani pluriennali per il rientro dei crediti del Comune verso le proprie partecipate e di verificarne l'attuazione.

Ai commi 3 e 4 e 4-quater dell'articolo 16 vengono previste norme che ampliano gli spazi di manovra attribuiti a Roma capitale in sede di predisposizione e di attuazione del Piano. Dal primo punto di vista, in deroga ai principi di bilancio degli enti locali previsti dalla legislazione vigente e al solo fine di reperire le risorse volte a realizzarne gli obiettivi, **potranno essere utilizzate le entrate straordinarie e le eventuali sanzioni ad esse collegate per il riequilibrio di parte corrente.** Inoltre ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, tra i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, saranno considerati anche quelli inclusi nel piano. In sede di attuazione, invece, il tavolo di raccordo istituzionale dovrà tenere conto dei *maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale.*

Durante l'esame alla Camera dei Deputati, attraverso l'inserimento dei commi 4-bis e 4-ter si sono legate le sorti del piano triennale al bilancio di previsione, le cui variazioni avvengono in coerenza rispetto al primo. Inoltre, **al fine di evitare ulteriori passaggi legislativi è stato stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio de Ministri e previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale, siano approvate tutte le eventuali modifiche al vecchio piano di rientro del 2008 prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Il comma 5, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e 151 del 2013, interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente **l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della Gestione, nonché le somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede altresì, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione.**

Infine, si destinano *22,5 milioni di euro per il superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti* nel territorio di Roma Capitale.

Altre disposizioni di carattere generale, ma importanti per Roma

- ✓ Si sposta il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al 30 aprile 2014.
- ✓ Si prevede che, ai fini dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in pre-dissesto e del piano triennale di Roma Capitale, le società controllate dagli enti locali interessati ai predetti piani possano derogare al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale nell'ambito delle procedure di mobilità.
- ✓ si prevede che le pubbliche amministrazioni locali e le loro società controllate direttamente o indirettamente possano procedere allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso o è deliberato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni posti in essere in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'IVA, mentre sono assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Si stabilisce, inoltre, che i dipendenti di tali società siano ammessi di diritto alle procedure di mobilità del personale tra società controllate dalle P.A.

Se lo scioglimento riguarda una società indirettamente controllata, le plusvalenze della controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui si sono realizzate e nei quattro successivi.

Le pubbliche amministrazioni locali e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono altresì procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 a condizione che l'alienazione avvenga con procedura di evidenza pubblica già in corso o deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Qualora si tratti di società mista, al socio privato detentore di almeno il 30 per cento della partecipazione la norma riconosce il diritto di prelazione. Le plusvalenze non vengono considerate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non concorrendo alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio e nei quattro esercizi successivi.

Infine si riconosce al personale in esubero delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, risultante privo di occupazione dopo l'espletamento delle apposite procedure di mobilità verso altre società, la precedenza - a parità di requisiti - per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione stipulati dalle stesse pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o straordinarie proprie o di loro enti strumentali.